

Prot. N. ACIU.2010.762
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 10/11/10

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Presidenza Regione Lombardia
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **APPAG** Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **OPPAB** Bolzano
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
- All' Organismo pagatore della Regione Calabria - **ARCEA**
Via E. Molè
88100 CATANZARO

- All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento CAA AGCI
via Angelo Barboni, 78
00153 ROMA
- e, p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Segreteria tecnica
- Dipartimento delle politiche europee e
internazionali
- Direzione generale per l'attuazione
delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: chiarimenti in merito a quanto riportato nella circolare prot. n. ACIU.2010.354 dell'11 maggio 2010, applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 1120/2009 e n. 1122/2009).

1. Premessa

Con la circolare in oggetto sono state disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni comunitarie contenute nel Reg. (CE) n. 73/2009, per la revisione delle percentuali di disaccoppiamento e per la conseguente modifica degli importi di riferimento per il settore del tabacco, per la restituzione delle trattenute a suo tempo effettuate per la costituzione del plafond da utilizzare per i pagamenti previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, ed infine per l'attribuzione dei titoli all'aiuto in favore degli agricoltori che hanno estirpato superfici vitate nella campagna 2008/2009 e per quelli che hanno prodotto grano duro di qualità beneficiando del relativo aiuto.

La circolare medesima è stata trasmessa anche ai Servizi della Commissione europea, che ad una prima lettura hanno espresso la necessità di approfondimenti in relazione a quanto disposto dal paragrafo 8 della stessa circolare.

Pertanto, con comunicazione del 12 maggio 2010, trasmessa per posta elettronica, sono stati sospesi, in attesa di detti approfondimenti, gli effetti derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal paragrafo in questione.

Completati tali approfondimenti in sede comunitaria, a scioglimento della riserva sopra ricordata si specifica quanto segue.

2. Restituzione delle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003

Ai fini della restituzione delle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 è necessario che l'agricoltore interessato abbia ricevuto almeno un pagamento nell'ambito dello stesso regime di aiuto, nei rispettivi settori.

L'importo della restituzione corrisponde a quello della trattenuta a suo tempo effettuata.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo ed attribuzione degli importi di riferimento in questione, si conferma quanto già stabilito nella circolare in oggetto.

3. Registrazione dei movimenti aziendali

Ad integrazione e modifica di quanto stabilito con la circolare in oggetto si specifica quanto segue:

3.1 Restituzione dell'importo trattenuto per il plafond per l'art. 69

- a) Nessun importo di riferimento viene attribuito nel caso in cui l'agricoltore che ha subito la trattenuta è deceduto.
- b) È possibile registrare i movimenti aziendali relativi ai cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni.
- c) Le fattispecie disponibili sono le seguenti :

SUCCESSIONE ANTICIPATA
TRASFORMAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA' O IN IMPRESA FAMILIARE
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE
TRASFORMAZIONE DI FORMA SOCIETARIA
CAMBIO DI DENOMINAZIONE (CAMBIO DI INTESTATARIO DELLA DITTA INDIVIDUALE) O DI CUA A O DI P.IVA
FUSIONE
SCISSIONE

- d) Per quanto riguarda i casi di fusioni e scissioni, l'attribuzione dell'importo della restituzione in questione ai nuovi soggetti risultanti è condizionata alla verifica dell'identità dei soggetti coinvolti nella fusione o nella scissione. Non si fa luogo all'attribuzione della restituzione qualora dalla verifica suddetta risulti che gli importi medesimi sarebbero attribuiti a soggetti diversi da quelli presenti nel periodo di riferimento. Nel caso delle società, è preso in considerazione il legale rappresentante.
- e) Le registrazioni dei movimenti aziendali effettuate negli anni 2005 e 2006 in relazione all'applicazione del regime di pagamento unico ai vari settori produttivi negli stessi anni, sono prese in considerazione direttamente, nei soli casi di correzione del codice fiscale, di trasformazione da società in ditta individuale e di cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o di partita IVA.

3.2 Attribuzione dei titoli per estirpazione superfici vitate e grano duro di qualità

- a) È possibile registrare i movimenti aziendali relativi ai cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni.
- b) Le fattispecie disponibili sono le seguenti :

SUCCESSIONE EFFETTIVA E ANTICIPATA
TRASFORMAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA' O IN IMPRESA FAMILIARE
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE
TRASFORMAZIONE DI FORMA SOCIETARIA
CAMBIO DI DENOMINAZIONE (CAMBIO DI INTESTATARIO DELLA DITTA INDIVIDUALE) O DI CUA A O DI P.IVA
FUSIONE
SCISSIONE

- c) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.
- d) Ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.

Infine, ad ulteriore modifica di quanto riportato nella circolare in oggetto, non si fa luogo alla comunicazione dei titoli provvisori assegnati in relazione alle casistiche sopra richiamate, ferma restando la comunicazione dei titoli definitivi, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1120/2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(dott. G. Nanni)